



Sentenza n.

70/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi CIRILLO

Presidente

Rocco LOTITO

Giudice

Maria Gabriella DODARO

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi iscritti ai numeri:

1) n. 9240 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. **21943** per

l'esercizio 2022 dell'agente contabile della cassa tickets del Dipartimento

salute mentale di Potenza – Centro Salute mentale di Potenza (PZ) della

Azienda Sanitaria locale di Potenza,

2) n. 9241 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. **21944** per

l'esercizio finanziario 2022 dell'agente contabile della cassa tickets del

Distretto della Salute di Potenza della Azienda Sanitaria locale di Potenza,

3) n. 9242 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. **21945** per

l'esercizio finanziario 2022 dell'agente contabile della cassa tickets del

Distretto Sanitario della salute di Potenza – Sede di Picerno della Azienda

Sanitaria locale di Potenza,

4) n. 9243 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. **21946** per

l'esercizio finanziario 2022 dell'agente contabile della cassa tickets del

Poliambulatorio Madre Teresa di Calcutta della Azienda Sanitaria locale

	di Potenza,	
	5) n. 9244 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 21947 per	
	l'esercizio finanziario 2022 dell'agente contabile della cassa tickets del	
	Distretto della Salute di Potenza, sede Muro Lucano della Azienda	
	Sanitaria locale di Potenza,	
	6) n. 9245 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 21948 per	
	l'esercizio finanziario 2022 dell'agente contabile della cassa tickets del	
	Dsb Oppido Lucano – Distretto 1^ livello Oppido Lucano, della Azienda	
	Sanitaria locale di Potenza,	
	tutti promossi nei confronti di	
	GPI S.p.A. (C.F. / P.IVA 01944260221), con sede in via Ragazzi del '99 n.	
	13, Trento;	
	con l'intervento volontario della Sig.ra	
	Rosaria DI TOMMASO , nata a Potenza il 07.12.1963 e ivi residente alla via	
	XXV Aprile n. 10, CF. DTMRSR63T47G942X, rappresentata e difesa nel	
	presente giudizio dall'Avv. Prof. Dario Capotorto e dall'Avv. Corinna Fedeli,	
	ed elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di posta elettronica	
	certificata (PEC: dariocapotorto@ordineavvocatiroma.org), giusta procura	
	allegata alla memoria di costituzione nei predetti giudizi.	
	- Udi nella pubblica udienza del 18 novembre 2025 l'Avv. Francesco	
	Buscicchio, in sostituzione degli Avv.ti Dario Capotorto e Corinna Fedeli, per	
	la Dott.ssa Di Tommaso ed il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto	
	Procuratore Generale dott. Andrea Luberti, che concludevano come da verbale	
	di udienza;	
	- Esaminati gli atti e i documenti di causa;	
	2	

	- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile	
	FATTO E DIRITTO	
	1. Con <u>relazione unificata di deferimento</u> n. 114-115-116-117-118-	
	119/2025, il Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell’udienza per la	
	discussione dei giudizi aventi ad oggetto i conti epigrafati, tutti resi dall’agente	
	contabile GPI S.p.A. in qualità di agente contabile esterno di vari uffici della	
	Azienda Sanitaria locale di Potenza (d’ora in avanti “ASP”) per l’esercizio	
	2022 per come in epigrafe indicato.	
	2. Il Magistrato istruttore rimetteva alla valutazione del Collegio la	
	preliminare questione della procedibilità dell’esame dei conti depositati, tutti	
	privi della sottoscrizione dell’agente contabile e carenti dell’attestazione di	
	conformità alle scritture dell’Amministrazione di appartenenza del contabile	
	stesso richiesta dall’art. 618 del RD 827/1924, agli esiti delle prescritte	
	operazioni di revisione e parifica. Il magistrato istruttore evidenziava che tali	
	carenze non consentono l’ammissibilità di qualsivoglia esame di merito dei	
	conti e sono, perciò, preclusive della procedibilità del giudizio di conto. A	
	differenza di quanto consentito dall’art. 28 del previgente regolamento di	
	procedura di cui al RD 1038/1933, infatti, dal disposto del nuovo codice di	
	giustizia contabile (d.lgs. 174/2016) e, in particolare, dal combinato dei	
	commi 1 e 3 dell’art. 140 del d.lgs. 174/2016, si evince che il conto è	
	depositato munito di attestazione di parifica e così trasmesso al giudice	
	designato quale relatore, che perciò non può promuoverne la parificazione	
	successiva. Coerentemente richiamano la necessità della previa parificazione	
	del conto gli artt. 139, co. 2 e 145 co. 3 c.g.c.. Inoltre, ad avviso del magistrato	
	istruttore, la carenza di sottoscrizione dei conti fa sì che i conti stessi non	
	3	

	possano ritenersi giuridicamente esistenti in quanto non riconducili all'agente	
	contabile ed inidonei ad attribuirgli la responsabilità in giudizio. Per le ragioni	
	esposte, il Magistrato istruttore ha chiesto la declaratoria collegiale di	
	improcedibilità dei conti giudiziali n. 21943, 21944, 21945, 21946, 21947,	
	21948 previa fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio di conto,	
	con ogni successivo adempimento di legge ai sensi dell'art. 147 c.g.c..	
	3. Con <u>decreto presidenziale</u> del 20 giugno 2025 – comunicato a mezzo	
	PEC (unitamente alla relazione) all'Ente, e da quest'ultimo comunicato	
	all'agente contabile GPI S.p.A. in data 24 giugno 2025 – veniva fissata per la	
	discussione dei giudizi epigrafati l'udienza del 18 novembre 2025, e con	
	separato decreto veniva nominato il giudice relatore.	
	4. In data 27 ottobre 2025 la Signora Rosaria Di Tommaso, rappresentata	
	e difesa dall'Avv. Dario Capotorto e l'Avv. Corinna Fedeli, si costituiva in	
	giudizio, depositando <u>memoria di costituzione quale terza interveniente</u>	
	<u>volontaria</u> nella quale essa interveniente evidenziava di essere dipendente	
	della GPI S.p.A. addetta alla trasmissione dei conti dell'ASP di Potenza e di	
	<i>“avere nuovamente provveduto alla trasmissione dei suddetti conti per</i>	
	<i>l'annualità 2022 alla Azienda Sanitaria di Potenza muniti di regolare</i>	
	<i>sottoscrizione, al fine di consentirne la successiva parificazione”</i> , depositando	
	all'uopo pec contenente nota di trasmissione dei conti giudiziali relativi	
	all'anno 2022 alla ASP di Potenza con relativi allegati. La Dott.ssa Di	
	Tommaso ha quindi rilevato che ogni eventuale irregolarità in ordine alla	
	manca di attestazione di conformità e parifica non potrà essere posta a	
	carico dell'agente contabile ed ha chiesto il proprio integrale scarico.	
	5. Nell' <u>udienza del 18 novembre 2025</u> – udita la relazione sui fatti di	
	4	

	causa ed acquisite, previo consenso delle parti presenti, le Delibere ASP nn.	
	239/2024, 938/2010 e 119/2020 aventi ad oggetto i Regolamenti aziendali	
	relativi alla gestione della riscossione delle entrate ed alla nomina degli agenti	
	contabili- l'Avv. Buscicchio si è riportato alle conclusioni rassegnate in atti.	
	Il Pubblico Ministero ha concordato con il magistrato relatore in merito	
	all'improcedibilità del conto per mancata parifica.	
	Al termine della discussione, i giudizi sono stati riservati per la decisione.	
	6. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di <u>diritto</u> , occorre esaminare	
	separatamente alcune questioni pregiudiziali.	
	6.1 Anzitutto, occorre procedere alla riunione dei giudizi nn. 9240, 9241,	
	9242, 9243, 9244 e 9245 ai sensi dell'art. 84 c.g.c. in quanto relativi a cause	
	connesse per oggetto e per titolo, trattandosi di conti giudiziali resi dal	
	medesimo agente contabile dell'ASP di Potenza.	
	6.2 Quanto alle ulteriori questioni pregiudiziali, riconducibili alla	
	legittimazione processuale nel giudizio sul conto , occorre premettere che il	
	regolamento per la riscossione delle entrate della ASP pro-tempore vigente,	
	approvato con deliberazione del direttore generale della ASP n. 938/2010,	
	prevedeva espressamente (all'art.11) la presenza di un "agente contabile" (il	
	"Responsabile della struttura") addetto alla trasmissione a questa Corte di	
	"conti giudiziali", corrispondenti ai "registri annuali di cassa", redatti dai	
	singoli "subagenti contabili" che provvedevano alla riscossione (cioè i singoli	
	cassieri dipendenti dall'Ente) e sottoscritti dal singolo subagente e dall'agente	
	"per le parti di rispettiva competenza"; precisando che, in caso di concessione	
	<u>"del servizio di riscossione a ditte private, i dipendenti delle stesse"</u> (gli	
	operatori di sportello) <u>"assumono la qualifica di sub agenti contabili ed il loro</u>	
	5	

	<u>responsabile di agente contabile. Come tali sono tenuti alla trasmissione dei</u>	
	<u>conti giudiziali (registri di cassa) alla Corte dei Conti entro i termini previsti”.</u>	
	La deliberazione del Direttore Generale n. 119/2020 ha successivamente	
	provveduto ad aggiornare gli elenchi delle sedi di Cassa CUP, degli operatori	
	di sportello e dei relativi coordinatori, individuati rispettivamente Sub Agenti	
	contabili e Agenti Contabili. Nelle tabelle allegate a tale delibera la GPI S.p.A.	
	è stata indicata quale “ <i>Affidataria del servizio</i> ” per il Distretto della Salute di	
	Venosa, per il Distretto della Salute di Melfi e per il Distretto della Salute di	
	Potenza e dei relativi CUP, e la responsabile di detta società per la gestione in	
	esame, la dott.ssa Rosaria Di Tommaso, è stata indicata come “ <i>Agente</i>	
	<i>contabile</i> ” (nel senso di soggetto tenuto a trasmettere il conto, in base all’art.11	
	del regolamento sopra citato).	
	Tuttavia, il regolamento n. 938/2010 per la riscossione delle entrate non	
	prevedeva la concentrazione dei conti dei singoli cassieri in un conto unico	
	dell’agente contabile (come previsto dall’art. 192 r.d. 827/1924), ma la	
	trasmissione diretta alla Corte dei conti dei registri di cassa dei singoli cassieri	
	sottoscritti da questi ultimi e dal responsabile di struttura, e non prevedeva	
	alcuna forma di parificazione del conto da parte degli uffici finanziari	
	dell’Ente; diversamente da quanto previsto dal nuovo regolamento approvato	
	con deliberazione del direttore generale della ASP n. 239/2024, che prevede	
	un unico conto giudiziale dell’agente contabile anche esterno (artt. 6, 10, 11),	
	parificato dal Direttore della U.O.C. Economico-finanziaria in qualità di	
	responsabile della parifica (artt. 7, 10, 11) sotto la vigilanza del responsabile	
	del procedimento, che ne cura la successiva approvazione da parte della ASP	
	su parere del collegio dei revisori e la trasmissione a questa Corte (artt. 7, 8,	
	6	

	11).	
	6.2.1. Tanto premesso, nel caso in esame sia società GPI S.p.A. sia la Dott.ssa	
	Di Tommaso, parimenti indicate nella richiamata Delibera n. 119/2020,	
	devono entrambe ritenersi dotate di <i>legittimazione passiva ad causam</i> nel	
	presente giudizio in quanto aventi maneggio del pubblico denaro e tenute a	
	renderne conto, la prima in forza della concessione-contratto con la ASL, (non	
	a caso, nella successiva delibera del direttore generale n.239/2024 la GPI Spa	
	è espressamente indicata come “agente contabile esterno”) la seconda del	
	regolamento che la individua come “agente contabile” tenuto a trasmettere il	
	conto.	
	Risulta infatti dagli atti di causa che la Di Tommaso è dipendente della GPI	
	S.p.A. ed è stata nominata, unitamente alla GPI S.p.A., agente contabile delle	
	sedi CUP del Distretto della Salute di Potenza giusta Delibera n. 119/2020;	
	delibera che, trattandosi di affidamento del servizio ad una società esterna,	
	aveva provveduto ad individuare al suo interno non solo la persona giuridica	
	che gestiva il servizio per la ASL, anche la persona fisica che per essa si	
	occupava della gestione del servizio ed era tenuta alla resa del conto (cfr. pag.	
	6 della tabella allegata alla Delibera n. 119/2020).	
	6.2.2. Deve altresì dichiararsi la <i>ammissibilità dell’atto di intervento della</i>	
	<i>terza inveniente volontaria</i> , Rosaria Di Tommaso. All’uopo si osserva che	
	l’intervento deve ritenersi certamente ammissibile in quanto è noto che “ <i>Per</i>	
	<i>l’ammissibilità dell’intervento di un terzo in un giudizio pendente tra le altre</i>	
	<i>parti è sufficiente che la domanda dell’interveniente presenti una connessione</i>	
	<i>o un collegamento implicante l’opportunità di un simultaneus processus,</i>	
	<i>indipendentemente dall’esistenza o meno nel soggetto della legitimatio ad</i>	
	7	

	<i>causam</i> ” (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 3980 del 13 febbraio 2024).	
	Nel caso in esame, sussiste indubbiamente l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.	
	che legittima l’intervento in giudizio, stante la legittimazione passiva della	
	Dott.ssa Rosaria Di Tommaso che ne avrebbe giustificato anche la chiamata	
	in causa dinanzi al Collegio.	
	6.3 Quanto, infine, alla questione pregiudiziale sollevata dal magistrato	
	relatore, va precisato che in linea di principio la improcedibilità del giudizio	
	può essere pronunciata non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del	
	conto presentato, ma solo nei casi:	
	a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto	
	presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori,	
	ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo	
	come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la firma dell’agente	
	contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica	
	dell’atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni	
	maneggiati (per i conti a materia);	
	b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai	
	sensi del combinato disposto dell’art. 139 comma 2, dell’art.140 commi 1 e 3	
	e dell’art. 145 comma 3 c.g.c.).	
	6.3.1. In particolare, la <i>parificazione del conto giudiziale</i> dell’agente	
	contabile addetto alla riscossione di entrate (intesa come dichiarazione che	
	certifica la regolarità contabile e la conformità del conto giudiziale con le	
	scritture detenute dall’amministrazione: cfr. l’art. 618 del R.D. n. 827/1924, e	
	il punto 4.2. dell’Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la	
	contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011) deve ritenersi	
	8	

	imprescindibile presupposto processuale per l’instaurazione del giudizio di	
	conto, in quanto:	
	a) la parificazione del conto prima del suo deposito è espressamente imposta	
	da norme di carattere generale (art. 139 comma 2 c.g.c., art. 618 R.D.	
	827/1924, punto 4.2. dell’Allegato 4/2 – principio contabile applicato	
	concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011);	
	b) solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l’agente	
	dell’amministrazione in giudizio (ai sensi del combinato disposto dei commi	
	1 e 3 dell’articolo 140, comma 3 del c.g.c.);	
	c) il giudice relatore, prima di procedere all’esame del conto, deve verificarne	
	la parificazione (ai sensi dell’art.145 comma 3 c.g.c.).	
	Del resto, sulla imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto	
	stesso presso le competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per	
	l’esame giudiziale dello stesso si sono pronunziate anche le Sezioni Riunite	
	(Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre	
	2020, parere n. 4/2020).	
	Al limite, per gli enti locali il giudizio sul conto può ritenersi procedibile	
	qualora, anche in mancanza di un formale e separato atto di parifica, il conto	
	presenti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell’ente	
	o sia stato oggetto di approvazione consiliare o di giunta, dovendosi ritenere	
	tali atti equipollenti alla parificazione (cfr. Sez. giur. Reg, Calabria, sentenza	
	n. 113/2023, sentenza n. 201/2023, sentenze non definitive n. 202/2023 e n.	
	203/2023, sentenza n. 152/2024 e molte altre). Infatti, negli enti locali il	
	responsabile del servizio finanziario deve ritenersi, in mancanza di diversa	
	evidenza probatoria, anche responsabile del procedimento (artt. 4 comma 1 e	
	9	

	5 comma 2 L. n. 241/1990), ed il visto di detto responsabile presuppone la	
	verifica della conformità delle scritture dell'agente a quelle dell'Ente; così	
	come l'approvazione del conto giudiziale da parte dell'organo politico reca di	
	norma il parere di detto responsabile, avente analogo presupposto.	
	A fronte di questo preciso complesso normativo – del resto meramente	
	esplicativo di quanto affermato dalla Corte costituzionale circa la necessità	
	ed obbligatorietà del giudizio di conto nei confronti di chiunque maneggi	
	denaro pubblico, anche in via di fatto, ai sensi dell'art. 103 Cost. (Cfr. Corte	
	Cost. 59/2024 e sentenze ivi citate) – poco rileva che l'amministrazione abbia	
	o meno dato attuazione alla legge con atti regolamentari interni; infatti,	
	qualora l'amministrazione non provveda a darsi una regolamentazione	
	speciale (che comunque non può derogare alla legge), trovano nel frattempo	
	comunque diretta applicazione i principi generali fissati dalla legge e dal	
	regolamento di contabilità generale dello Stato (rr.dd. 2440/1923 e 827/1924)	
	dal testo unico della Corte dei conti (r.d. 1214/1934) ed in misura minore dalle	
	leggi successive (l. n. 196/2000, d.lgs. 502/1992, d.lgs. 118/2011 etc., che	
	disciplinano per lo più la contabilità economico-patrimoniale delle aziende).	
	6.3.2 Tanto premesso in generale, nelle concrete fattispecie in esame risulta	
	<i>ex actis</i> che i conti dei vari distretti epigrafati – iscritti ai nn. 21943- 21944 –	
	21945 – 21946 – 21947 e 21948 (originariamente depositati ed oggetto del	
	presente giudizio) – sono stati trasmessi a questa Sezione giurisdizionale privi	
	della sottoscrizione o, in alcuni casi, con la sola sottoscrizione del responsabile	
	della struttura (Sig. Molinari), o ancora, con la sottoscrizione in calce di tutti	
	i subagenti contabili, ma <u>nessuno dei conti reca la parificazione</u> .	
	Pertanto, in mancanza del fondamentale presupposto processuale della	
	10	

	parificazione, i giudizi instaurati con il deposito dei conti predetti devono	
	essere dichiarati improcedibili, in forza delle disposizioni sopra richiamate.	
	6.3.3. E' appena il caso di ribadire che, in ossequio ai principi di necessarietà	
	e obbligatorietà del giudizio di conto, la declaratoria di improcedibilità non	
	esclude in alcun modo l'obbligo del contabile di presentare i conti	
	all'amministrazione per la necessaria parificazione e l'obbligo	
	dell'amministrazione di effettuare un regolare deposito <i>ex novo</i> (previa	
	regolare parificazione) dei conti medesimi presso questa Sezione	
	giurisdizionale, onde procedere all'apertura di nuovo giudizio ad essi	
	dedicato, secondo le regole del Codice di giustizia contabile.	
	A tale proposito, la Dott.ssa Rosaria Di Tommaso ha depositato copie di note	
	di trasmissione (del 22 ottobre 2025) dei conti giudiziali alla U.O.C.	
	economico-finanziaria della ASP <i>ex novo</i> ; tali conti, tuttavia, non sono stati	
	trasmessi a questa Corte muniti di parificazione, come obbligatorio per legge.	
	Pertanto, allo stato risulta persistere un inadempimento della ASP nella	
	parificazione dei nuovi conti (diversi da quelli qui in esame, da dichiarare	
	improcedibili), onde rimane percorribile la strada della procedura per resa di	
	conto ai sensi dell'art. 41 c.g.c. da parte della Procura erariale, alla quale va	
	data per l'effetto comunicazione della presente decisione.	
	7. La natura e l'esito in rito del giudizio e la novità della questione impongono	
	la compensazione delle spese ex art.31 comma 3 e 6 c.g.c. e 96 c.p.c..	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata,	
	definitivamente pronunciando sui giudizi di conto iscritti ai nn. 9240, 9241,	
	9242, 9243, 9244, 9245 del Registro di Segreteria:	
	11	

